



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Enrico Quaranta	Presidente
Dr.ssa Marta Sodano	Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 182/2024 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di

ENRICO MASTRANTONIO, nato in Belgio (EE) il 03/07/1975 (c.f. MSTNRC75L03Z103I), residente in Macerata Campania (CE) in via Vescovo Mincione Vico III 9, rappresentato, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. ANNALISA D'ADDIO, presso cui è elettivamente domiciliato in Macerata Campania, in Via Mazzini n. 91 - PEC: annalisa.dad@pec.it,

debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da Enrico Mastrantonio per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Macerata Campania (CE) ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi personali;

vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

vista la documentazione integrativa richiesta e depositata dal ricorrente;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero la sua insolvenza, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 225.082,87;

considerato, infatti, che l'attivo liquidabile del ricorrente, secondo quanto prospettato è rappresentato dalla somma di € 11.375,00, ricavata dalla vendita di un immobile in proprietà e depositata sul libretto Smart Dematerializzato n. 000054025223 intestato a Enrico Mastrantonio e messo a disposizione della presente procedura; dall'immobile sito in Vico Terzo Via Vescovo, Mincione Macerata Campania (CE), foglio 2, Particella 160, Sub 7, Consistenza 25 Rendita 47,77, 25 MQ stimato in €

1.000,00; dall'immobile sito in Vico Secondo Via Vescovo Mincione Macerata Campania (CE), foglio 2, Particella 160, Sub 6, Consistenza 4,5 vani, Rendita 134,80, stimato in € 15.000,00; dalla quota di reddito mensile, pari ad € 326,00 (al netto delle spese di sostentamento); nonché € 11.375,00 relativi a titoli postali;

considerato altresì che il Mastrantonio ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione del veicolo di sua proprietà Peugeot, tg FD742NH, stimato in € 3.000,00, anno di immatricolazione 2017 ed utilizzato per esigenze lavorative;

rilevato che il ricorrente è titolare di un reddito medio mensile di € 2.080,00; considerato che le spese quantificate dal predetto per il proprio sostentamento e quello del figlio minore non convivente, essendo il ricorrente divorziato, ammonta a complessivi € 1.771,00, comprensivi delle spese per canone di locazione (€ 481,00), per manutenzione auto (€ 100,00 complessive), per utenze (€ 150,00), per abbigliamento ed elettronica (210,00 complessive), ricreative (€ 30,00), sanitarie (€ 100,00), alimentari (€400,00) e per il mantenimento del figlio (€ 300,00, come da sentenza di divorzio);

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

osservato che, sebbene nel ricorso originario il debitore avesse predeterminato la durata della liquidazione in anni tre (36 mesi), in seguito al rilievo da parte del Tribunale questi ha rimesso a quest'ultimo ogni determinazione, tenendo presente la necessità di mantenere una vita dignitosa;

ritenuto di poter escludere dalla liquidazione il veicolo Peugeot, tg FD742NH, stimato in € 3.000,00, anno di immatricolazione 2017, in quanto necessario agli spostamenti lavorativi del debitore e di scarso valore;

considerato, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in precedenza, il residuo del reddito sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuta sussistente, in conclusione, la condizione di sovraindebitamento;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ENRICO MASTRANTONIO**, nato in Belgio (EE) il 03/07/1975 (c.f. MSTNRC75L03Z103I), residente in Macerata Campania (CE) in via Vescovo Mincione Vico III 9;

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Elisabetta Bernardel;

Nomina liquidatore il dr. Nicola Raffaele;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **novanta giorni (90)** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina al debitore il rilascio della proprietà dell'Immobile sito in Vico Terzo Via Vescovo, Mincione Macerata Campania (CE), foglio 2, Particella 160, Sub 7, Consistenza 25 Rendita 47,77, 25 mq. e dell'immobile sito in Vico Secondo Via Vescovo Mincione Macerata Campania (CE), foglio 2, Particella 160, Sub 6, Consistenza 4,5 vani, Rendita 134,80;

nonché la consegna dei titoli postali di valore pari ad € 11.375,00 e del libretto Smart Dematerializzato n. 000054025223 su cui sono stati versati € 11.375,00;

dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.771,00, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone altresì l'esclusione del veicolo Peugeot 308 tg FD742NH in quanto necessario agli spostamenti lavorativi;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento; dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che il liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione e deposito di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, per l'approvazione da parte del giudice delegato;

Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito

Si comunichi.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.12.2024

Il Giudice est.

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta